



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 7 settembre 2017

Osservazioni al DCO 544/2017/R/com riforma del processo di switching nel mercato retail del gas naturale

Osservazioni generali

Riteniamo utili e condivisibili gran parte delle proposte illustrate nel Documento in oggetto (e nella sezione successiva verranno come d'uso analizzati i quesiti singolarmente), ma riterremo comunque importante evidenziare alcune criticità che avremmo riscontrato. In particolare:

- riterremo necessario porre quale *condicio sine qua non* per richiedere lo switching l'assenza di una condizione di morosità;
- non condivideremo la proposta di quantificazione delle garanzie illustrata nel DCO. Riteniamo infatti non possibile effettuare una previa stima dei consumi del cliente finale e versare le garanzie avendo come riferimento detto parametro. Tuttalpiù sarebbe possibile ipotizzare un adeguamento periodico delle garanzie sulla base dei consumi verificati del cliente medesimo;
- relativamente alla fattispecie del recesso secondo la regolazione vigente (punto 3.2), vorremmo ricordare la Delibera 302/2016/R/com in tema di recesso, in cui si prevede che il venditore entrante sia tenuto ad inviare il recesso al venditore uscente utilizzando la posta elettronica certificata. Per permettere un tale adempimento era stato quindi previsto che all'interno del pre-check fossero resi disponibili la ragione sociale e i recapiti di tutti i venditori. A questo proposito riteniamo opportuno segnalare come ancor oggi tali informazioni non siano di fatto disponibili per tutti i venditori che operano sui mercati, creando quindi notevoli difficoltà nella gestione di tale attività. In quest'ottica richiederemo quindi l'intervento di un controllo puntuale da parte del SII anche al fine di mettere a disposizione tali informazioni;
- evidenzieremo inoltre come nel DCO non si faccia riferimento all'indicazione della "Data di sottoscrizione del contratto da parte del Cliente Finale", come noto positivamente utilizzata nel settore elettrico ai fini dell'individuazione della pratica a cui dar seguito nel caso di presenza di più di una richiesta di switching con la stessa data di decorrenza per lo stesso punto. Richiederemo quindi chiarimenti in tal merito;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- riterremmo infine che il processo così come propostoci nel Documento non permetterebbe di coinvolgere in modo ottimale tutti gli attori interessati dal processo (a titolo esemplificativo la controparte commerciale uscente non appare diretta destinataria delle informazioni relative alla 'misura switching' e la 'notifica switching', dati di cui sarebbe però auspicabile che avesse immediata conoscenza). Riterremmo quindi auspicabile per il prossimo futuro una miglior riprogettazione dei flussi, all'interno di un sistema comunque condiviso nelle sue linee generali e di principio, che realizzino la trasmissione e condivisione di un dato in maniera sistemica all'interno di un unico "contenitore", strumento più efficace, puntuale e maggiormente consultabile da tutti i protagonisti della filiera.

Osservazioni di dettaglio

Q1: Si condividono gli orientamenti in merito alla sequenza logica e temporale dei diversi momenti che caratterizzano la genesi, la sussistenza e la fine del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e la formulazione delle richieste di switching? Se no, per quali motivi?

Condividiamo.

Q2: Si condivide che, con riferimento alle prime richieste di switching formulate dal nuovo UdD, il SII sia tenuto a subordinarne l'accettazione, per il primo mese di operatività, alla verifica che il valore di consistenza del mercato oggetto di tali richieste risulti inferiore al valore dichiarato dal medesimo UdD in fase di accreditamento al Sistema? Se no, indicarne le ragioni.

Pur condividendo l'orientamento di cui al paragrafo 6.1.2, sottolineiamo come l'attuale prassi preveda che l'invio della documentazione di cui al paragrafo 3.1.5 possa avvenire anche a ridosso del termine ultimo per la presentazione delle richieste di switching (giorno 10 mese n-1), talvolta anche contestualmente. L'ulteriore passaggio attraverso il SII descritto al paragrafo 6.3.1 appesantirebbe il processo (considerata la fase di quantificazione delle garanzie da effettuarsi ad opera delle ID) e rischierebbe quindi di non consentire lo switching nei tempi previsti. In tal senso richiediamo che vengano semmai proposte soluzioni o strumenti alternativi che possano invece garantire una più celere gestione del processo.

Riguardo inoltre all'indicazione della stima del mercato da parte dell'UdD, questa potrebbe in una fase iniziale essere non veritiera per mancata/errata disponibilità di informazioni. A tal proposito va detto che i dati di prelievo annuo vengono comunicati dalle ID all'UdD a ridosso dell'ingresso in fornitura. Per quanto esposto si ritiene che la quantificazione delle garanzie debba essere operata in un momento successivo alla fase di primo accesso alla rete di distribuzione (come peraltro già previsto dalla regolazione attuale).



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q3: Si condivide l'orientamento in base al quale, in una successiva evoluzione, l'ammissibilità della richiesta di switching sia subordinata alla verifica della sussistenza di adeguate garanzie? Se no, per quali motivi?

Non condividiamo la proposta di prevedere che l'ammissibilità dello switching sia subordinata alla verifica della sussistenza delle garanzie, in quanto, all'atto della fase di attivazione del cliente, il venditore spesso non ha a disposizione tutte le informazioni necessarie per quantificarne correttamente la garanzia. Pertanto, soprattutto per quei distributori per cui sono attivi pochi punti, si potrebbe incorrere nel rischio di presentare garanzie non sufficienti, con il conseguente rifiuto dello switching. In aggiunta a ciò, notificiamo che la proposta causerebbe un incremento degli oneri gestionali legati alla presentazione delle richieste di switching. Riteniamo quindi opportuno che l'adeguamento delle garanzie verso il distributore continui a essere regolato secondo la disciplina vigente.

Q4: Si condivide l'intenzione di prevedere che l'UdD all'atto della presentazione della richiesta di switching per un determinato PDR, debba fornire anche indicazione dell'UdB al quale debbano essere attribuiti i prelievi di tale punto? Se no, indicarne le ragioni.

In generale rileveremmo alcune criticità nel prevedere l'associazione di un UdB al singolo PdR rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 del TISG. Il meccanismo ad oggi vigente è infatti ritenuto preferibile in termini di maggiore flessibilità nel caso di relazioni di corrispondenze multiple. Qualora si intendesse comunque implementare l'orientamento illustrato nel Documento per la Consultazione in oggetto, proponiamo semmai che l'informazione relativa all'UdB associato a ogni singolo PDR, una volta resa disponibile a valle del progressivo popolamento delle anagrafiche, sia accessibile in fase di pre-check al fine di permettere all'UdD di gestire i trasferimenti di capacità.

Q5: Si condivide l'orientamento in base al quale il Responsabile del Bilanciamento comunichi tempestivamente l'attivazione del SdDT direttamente al SII, in modo tale da consentire l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza per i PDR interessati? Se no, per quali motivi?

Condividiamo quanto proposto. Facciamo inoltre presente che la regolazione prevede che qualora l'UdB non abbia a disposizione la capacità necessaria sul REMI sia attivato il Servizio di Default su rete di Trasporto, e che tale attivazione possa comportare l'attivazione dei servizi di ultima istanza sulle reti di distribuzione sottese. In un'ottica di tutela del cliente finale, richiederemmo pertanto che vengano garantite agli UdD, anche a seguito di centralizzazione dei processi sul SII, delle tempistiche adeguate per la comunicazione del nuovo UdB o per il reintegro della capacità, al fine di evitare il default e la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza per i PDR forniti dal medesimo UdD.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q6: Si condivide l'intenzione dell'Autorità di prevedere l'obbligo di accreditamento al SII dei titolari di servizio energetico e di aggiornamento dei dati contenuti nel RCU? In caso contrario motivare la risposta.

Riterremmo però necessario che venga ben chiarito quale sia il soggetto chiamato a operare un tale aggiornamento.

Q7: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire modalità per l'esercizio del diritto di recesso funzionale al cambio del fornitore tramite l'interazione con il SII? In particolare si condivide l'abolizione delle comunicazioni dirette tra controparti commerciali, utenti della distribuzione e imprese distributrici a favore di un processo "SII-centrico"? In caso di risposta negativa indicarne i motivi.

Consideriamo fondamentale, anche per il recesso, una gestione centralizzata in capo ad un unico operatore (SII). Riteniamo tuttavia necessario rivalutare le tempistiche previste, che potrebbero risultare oltremodo stringenti. Cogliamo inoltre l'occasione per evidenziare la possibilità di trasmettere il recesso al SII direttamente all'interno del flusso di switching.

Q8: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere la gestione della richiesta di switching (compresa la richiesta di switching con possibilità di esercizio di revoca) da parte del SII? Se no indicarne i motivi.

Condividiamo.

Q9: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di aggiornare il RCU con riferimento alla controparte commerciale nei casi di sottoscrizione di contratti di fornitura con una nuova controparte commerciale senza modifica dell'UdD?

Condividiamo.

Q10: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'introduzione di una procedura ad hoc per la gestione dei casi di switching massivi? Se no, indicarne le ragioni.

Riteniamo però auspicabile che vengano fornite ulteriori delucidazioni in relazione alla procedura *ad hoc* per gli switching massivi. Segnaliamo inoltre l'esigenza di regolare altresì l'ipotesi di cambio massivo della CC e per ipotesi particolari (per es. per cessione del Contratto), e che tale casistica venga chiamata diversamente in modo da non generare confusione in merito alla terminologia impiegata.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q11: Si condivide l'intenzione dell'Autorità di includere la Cessazione amministrativa nel perimetro di responsabilità del SII? Se no, indicarne le ragioni.

Condividiamo quanto prospettato ma, per i motivi di cui sopra, riteniamo auspicabile un maggior inserimento della controparte commerciale nel processo da disegnarsi in merito.

Q12: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'abrogazione della Cessazione amministrativa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo switching? Se no, perché?

Si veda la risposta al Quesito 11.

Q13: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di includere la gestione dell'attivazione e dell'uscita dai servizi di ultima istanza nell'ambito delle attività del SII? Se no, indicarne le ragioni.

Condividiamo.

Q14: Si condivide la necessità di completare i flussi informativi di aggiornamento delle informazioni contenute nel RCU, al fine di individuare correttamente i punti oggetto della fornitura di detti servizi? In particolare si ritiene opportuno introdurre l'obbligo in capo agli esercenti i servizi di ultima istanza di informare il SII circa il fatto che un determinato punto non è più servito nell'ambito del relativo servizio? Se no, per quali motivi?

Condividiamo.

Q15: Si condivide la possibilità di introdurre l'obbligo in capo alle controparti commerciali di informare il SII in merito ai punti che forniscono nell'ambito del servizio di tutela, così da popolare il RCU con tale informazione nonché in merito ai punti che entrano o escono dal servizio di tutela in seguito ad una rinegoziazione? Se no indicarne le ragioni.

A fronte dei numerosi e crescenti obblighi già in capo alle controparti commerciali (a titolo esemplificativo, le raccolte dati che negli ultimi anni hanno visto un'importante moltiplicazione), riteniamo che un tale ulteriore adempimento al momento risulterebbe gravoso per gli esercenti. Riteniamo pertanto auspicabile un suo posticipo, anche in linea con la risposta di cui al successivo Quesito 19.

Q16: Con riferimento alla messa a disposizione del dato di autolettura alle imprese di distribuzione, si ritiene opportuno prevedere che la controparte commerciale che acquisisce il dato lo trasmetta all'impresa di distribuzione eventualmente tramite il SII, anziché tramite il proprio UdD?



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Pur condividendo la proposta di centralizzazione dell'invio dei dati di autolettura per il tramite del SII, nutriremmo anche alcune perplessità in merito, in quanto riteniamo che tale invio debba rimanere in capo all'UdD, in coerenza con i processi di trasmissione e validazione di tutti gli altri dati di misura. L'azione a monte dell'UdD consente inoltre una prima verifica di correttezza del dato e il rispetto della finestra prevista per l'utilizzo in fatturazione. In ogni caso riteniamo opportuno che il dato di autolettura validato sia disponibile contestualmente alla controparte commerciale ed all'UdD, al fine di ridurre le tempistiche di condivisione.

Q17: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che le imprese di distribuzione mettano a disposizione i dati di misura di switching al SII, nei formati già in uso definiti dalla determina 4/15, e che questi vengano messi a disposizione degli utenti da parte del SII che farà, dunque, da interfaccia unica per imprese di distribuzione e utenti?

Riterremmo però necessario un chiarimento sullo significato del termine "utenti".

Q18: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre disposizioni analoghe a quanto già previsto nei casi di switching ovvero l'obbligo per l'impresa di distribuzione di procedere alla rilevazione del dato di misura e la possibilità per i clienti finali di effettuare l'autolettura nel caso di cambio della sola controparte commerciale?

Condividiamo.

Q19: Si condividono le tempistiche di implementazione proposte? Se no, indicarne i motivi.

Segnaliamo però come nel Documento non sembrerebbero essere illustrate in maniera del tutto chiara le tempistiche della fase di test che, da quanto emerge, potrebbe aver inizio entro il mese di luglio 2018 e, conseguentemente, anche dei termini ipotizzati per l'entrata in vigore del nuovo procedimento. In aggiunta a ciò, anche alla luce dei già numerosi adempimenti a cui sono e saranno chiamati gli operatori nel breve periodo, riterremmo auspicabile posporre l'eventualmente prospettato termine di luglio 2018, così da consentire un più puntuale recepimento degli obblighi correlati al presente DCO.

Ulteriori proposte e spunti di riflessione

In aggiunta alle nostre già formulate osservazioni generali e di dettaglio relativamente al contenuto del DCO, coglieremmo l'occasione per sottoporre all'attenzione anche alcune possibili proposte di revisione di alcuni aspetti legati alla disciplina del pre-check e alla disciplina della Cessazione Amministrativa.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Più in dettaglio:

- proporremo l'inserimento dei dati previsti dal TIMOE e dal TIMG relativi allo stato di "morosità" del punto (oggi forniti solo successivamente alla trasmissione della richiesta di switching) all'interno del servizio del pre-check. Riteniamo infatti che anticipare la messa a disposizione di questi dati possa determinare un beneficio sia per il cliente finale sia per il venditore entrante, dal momento che così facendo il venditore entrante potrebbe procedere alle valutazioni del caso prima di trasmettere la richiesta di switching al SII. Si eliminerebbe in questo modo per il cliente finale l'incertezza legata alla possibile revoca dello switching e, contestualmente, si semplificherebbero le procedure legato allo switching con riserva;

- evidenziamo alcune criticità legate all'attuale disciplina della Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile e non accessibile. Nello specifico, ci riferiamo a tutti quei casi in cui l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. Ferma restando la regolazione vigente, l'utente del servizio di distribuzione può estinguere la propria responsabilità di prelievo presso il punto di riconsegna solo proseguendo con la richiesta di interruzione del punto, con il conseguente aggravio della propria esposizione finanziaria. Ricordiamo infatti che in alcuni casi per l'esecuzione dell'intervento è necessario richiedere atti autorizzativi agli enti preposti e, nel caso di mancato ottenimento, potrebbero essere necessari fino a 6 mesi dalla richiesta per avere un riscontro da parte dell'impresa di distribuzione. Periodo in cui la condizione di morosità del cliente continuerebbe a crescere. Da nostre analisi interne è emerso che la percentuale di richieste di interruzione che ricevono un "ko" per opposizione cliente è elevata rispetto al numero di richieste andate a buon fine. A tal proposito proporremo quindi una revisione della disciplina che minimizzi l'esposizione finanziaria del venditore verso il cliente. Proponiamo dunque che venga lasciata al venditore la facoltà di proseguire con la richiesta di interruzione solo per quei casi in cui l'ammontare della morosità del cliente superi una soglia critica (fissata). Per tutti i casi in cui la sospensione della fornitura per morosità non sia stata eseguita e la morosità pendente del cliente risulti però essere sotto la soglia critica, il venditore potrà automaticamente procedere con la Cessazione amministrativa per morosità ed estinguere fin da subito la propria responsabilità di prelievo presso quel punto di riconsegna.

Restando comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.



Paolo Ghislandi